



## **REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO IN FORMA ASSOCIATA IN PRASSI E REPERTORI DELLA MUSICA ITALIANA**

### INDICE

#### TITOLO I - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

- art. 1 - Funzionamento del corso
- art. 2 - Struttura del corso
- art. 3 - Organi del corso e dei curricula

#### TITOLO II - ACCESSO AI CORSI

- art. 4 - Bando di ammissione
- art. 5 - Commissione giudicatrice dell'esame d'ammissione
- art. 6 - Procedure di valutazione comparativa

#### TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

- art. 7 - Determinazione delle borse e dei contributi

#### TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

- art. 8 - Inizio dei corsi
- art. 9 - Diritti e doveri dei dottorandi
- art. 10 - Sospensione e proroga
- art. 11 - Ritiro e decadenza dal corso
- art. 12 - Incompatibilità

#### TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

- art. 13 - Esame finale
- art. 14 - Commissione esaminatrice per l'esame finale
- art. 15 - Adempimenti per l'esame finale
- art. 16 - Compensi per le commissioni

#### TITOLO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

- art. 17 - Gruppo di assicurazione della qualità

#### TITOLO VII - NORME FINALI

- art. 18 - Norme finali
- art. 19 - Foro di competenza

## TITOLO I - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

### Articolo 1

#### *(Funzionamento del corso)*

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico (art. 39) del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, le procedure per l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca AFAM in forma associata in “Prassi e Repertori della Musica Italiana”, articolato nei curricula “Prassi dei Repertori Storicamente Informati” e “Prassi e Repertori della Musica Moderna e Contemporanea”.
2. Disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell’esame finale e di conseguimento del titolo di studio.

### Articolo 2

#### *(Struttura del corso)*

1. Il corso di dottorato è proposto dal Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria in forma associata con le seguenti istituzioni AFAM: Conservatorio “G. Verdi” di Como, Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona, Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia, Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, e Istituto Musicale Pareggiato della Valle D’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste.
2. La sede amministrativa del corso è il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria
3. Ciascuna borsa di dottorato prevede l’attribuzione al dottorando di una sede prevalente che, al netto delle attività trasversali che caratterizzano il corso, costituirà la sede di riferimento per il laboratorio e le attività di ricerca e per l’interazione con il Supervisore, il Tutor artistico ed eventuali Co-supervisori.
4. Le attività formative trasversali, la cui frequenza è obbligatoria, potranno essere realizzate in sedi diverse da quella prevalente.

### Articolo 3

#### *(Organi del corso e dei curricula)*

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore, che restano in carica cinque anni e sono rinnovabili. L’istituzione di tali organi, come la loro modifica e integrazione, è definita dal Consiglio della scuola di dottorato, composto dal direttore e dal referente per la ricerca di ciascuna delle istituzioni associate e presieduta dal direttore dell’istituzione proponente del corso.
2. Il Collegio dei docenti, costituito in conformità all’art. 4 del DM 470/2024, è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio non può partecipare a più di due collegi a livello nazionale (art. 6, comma 4).



- Il Collegio dei docenti è articolato nei due Collegi di curriculum, con potere deliberante sugli ambiti di cui al successivo comma 9.
3. Il Coordinatore è un docente di ruolo dell'istituzione che propone il corso è può svolgere funzione di coordinatore in un solo collegio a livello nazionale. Un Vice-coordinatore verrà nominato dal Coordinatore, tra i docenti del Collegio, nella prima riunione utile del Collegio dei Docenti.
  4. Al Collegio dei docenti partecipa, con diritto di voto su temi didattici e organizzativi, una rappresentanza di due dottorandi nominata unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca. La nomina ha durata annuale e deve essere effettuata entro il 31 ottobre.
  5. A ciascun dottorando è assegnato almeno un Supervisore scelto fra i componenti del Collegio e uno o più Co-supervisor scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso. Il Supervisore è afferente all'istituzione della sede scelta come prevalente. Il Supervisore del dottorando è il Relatore della Tesi di Dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche che si riferiscono al dottorando, garantendo l'effettivo e il proficuo svolgimento di tutte le attività previste.
  6. Fermo restando quando previsto dall'art. 5, comma 5 del DM 470, le sostituzioni o integrazioni dei membri del Collegio dei docenti sono proposte dal Collegio stesso e disposte con Decreto del direttore della sede amministrativa, previa delibera del Consiglio Accademico (o di organi equivalenti) dell'istituzione di appartenenza e parere positivo del Consiglio della scuola di dottorato.
  7. Qualora un nuovo membro intenda partecipare al Collegio dei docenti presenta domanda scritta indirizzata al Coordinatore e al Collegio dei docenti del corso. La domanda deve contenere il curriculum vitae del richiedente con particolare riferimento al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 470 e dall'art. 3.1 del DM 778.
  8. Il Collegio dei docenti, con proprie deliberazioni:
    - a) nel quinquennio di vigenza dell'accreditamento, presenta ogni anno al Consiglio della scuola di dottorato la proposta di rinnovo del corso;
    - b) propone al Consiglio della scuola di dottorato le sostituzioni e/o integrazioni del collegio docenti e/o dei consigli dei curricula;
    - c) propone al Consiglio della scuola di dottorato i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato, secondo quanto stabilito all'Art. 5;
    - d) predisporre una relazione annuale da trasmettere ai Consigli Accademici e ai Consigli d'Amministrazione delle istituzioni associate;
  9. Il Collegio del curriculum, al quale partecipa con diritto di voto il Coordinatore del corso di dottorato, con proprie deliberazioni:
    - a) cura la predisposizione e il calendario delle attività didattiche e di ricerca, individuando i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
    - b) assegna a ciascun dottorando, entro il primo mese di attività, un Supervisore tra i membri del Collegio e un Tutor artistico afferenti alla sede prevalente, nonché eventuali Co-supervisor. Il Tutor artistico, nel caso di borse cofinanziate da imprese, può anche afferire all'impresa cofinanziatrice della borsa;

- c) individua per ciascuna tesi di dottorato i valutatori esterni di cui all'articolo 7, comma 12 del DM 470;
  - d) ricevute dai dottorandi le proposte del piano di attività annuale validate dai Supervisor, definisce gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto relative ai passaggi di anno ed entro un mese dalla conclusione dell'anno accademico determina il passaggio all'anno successivo dei dottorandi, la conferma della borsa di studio e l'acquisizione dei crediti formativi, ove previsti;
  - e) entro la medesima scadenza determina l'ammissione alla valutazione esterna della tesi finale di ricerca. In caso di non ammissione, trasmette al Consiglio della scuola di dottorato il proprio giudizio con la richiesta di determinare l'esclusione del dottorando dal corso;
  - f) concede, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DM 470
  - g) ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470 concede, su richiesta del dottorando e previa disponibilità di adeguate risorse finanziarie, una proroga per un periodo non superiore ai dodici mesi, per motivate esigenze di ricerca.
  - h) autorizza il dottorando a svolgere attività retribuite laddove le stesse consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il reddito annuale del dottorando non può essere superiore all'importo della borsa.
10. Il Coordinatore nomina i membri del Gruppo di assicurazione della qualità del Collegio di dottorato, composto da due docenti scelti nel Collegio dei docenti, uno per curriculum, e da un dottorando che non faccia parte dei rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio.

## TITOLO II - ACCESSO AL CORSO

### Articolo 4

#### *(Bando di ammissione)*

1. Il direttore del conservatorio proponente indice, almeno una volta l'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai curricula del dottorato.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata dai cittadini italiani o stranieri che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di un diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può altresì essere presentata da coloro che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al dottorato, pena la decadenza dell'ammissione al corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 470, ossia nel rispetto della normativa

- vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito delle istituzioni AFAM associate, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica:
    - a) il programma formativo del corso e dei curricula;
    - b) la durata del corso;
    - c) il numero di posti banditi, ciascuno riferito alla sede prevalente e, ove previsto, l'ambito specifico del percorso di ricerca;
    - d) i criteri d'accesso e di valutazione dei titoli;
    - e) la tipologia delle prove previste, che possono includere anche un colloquio finalizzato alla presentazione e alla discussione di un progetto di ricerca;
    - f) l'ammontare della borsa di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
    - g) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dal corso e dall'erogazione della borsa
    - h) l'ammontare delle eventuali tasse dei contributi a carico del dottorando;
    - i) i diritti e doveri del dottorando;
    - j) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la possibilità del candidato di avvalersi delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.
  5. Il bando può inoltre prevedere l'ammissione di idonei in caso di rinuncia dei vincitori e se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti per l'iscrizione al corso.
  6. Possono essere previste specifiche procedure d'ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito del corso in forma associata.

#### Articolo 5

##### *(Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione)*

1. Il Direttore del Conservatorio di Alessandria, sulla base delle indicazioni del Consiglio della scuola di dottorato, con proprio decreto nomina la commissione giudicatrice delle ammissioni al corso di dottorato, garantendo ove possibile la parità di genere.
2. La commissione è costituita da sette membri del Collegio dei docenti e, per la valutazione di borse di cui al DM 630, può avvalersi del consulto di non più di due esperti esterni (limitatamente alla singola borsa) indicati dall'ente pubblico o privato che co-finanzia la singola borsa.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il Direttore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

## Articolo 6

### *(Procedure di valutazione comparativa)*

1. La selezione dei dottorandi avviene attraverso valutazione comparativa tenendo in considerazione:
  - a) la valutazione dei titoli e del curriculum del candidato;
  - b) la valutazione del progetto di ricerca presentato;
  - c) l'indicazione della sede prevalente espressa dal candidato;
  - d) l'eventuale riferimento ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
2. La valutazione dei titoli da parte della commissione può avvalersi di procedure informatiche e telematiche.
3. La prova orale è in presenza ed è pubblica.
4. Al termine dei lavori, ciascuna commissione determina la graduatoria dei candidati ammissibili con l'indicazione della sede prevalente e l'eventuale associazione ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
5. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al direttore che dispone con proprio decreto l'ammissione dei vincitori nei limiti dei posti disponibili.
6. Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4.
7. E' previsto l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

## **TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO**

### Articolo 7

#### *(Determinazione delle borse e dei contributi)*

1. Durante il quinquennio di vigenza dell'accreditamento, il Consiglio della scuola di dottorato presenta ogni anno al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione di ciascuna delle istituzioni associate il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, ciascuna istituzione delibera il numero e l'importo delle borse di dottorato da conferire in base alle risorse riconosciute dal Ministero, da enti esterni convenzionati e/o a carico del proprio bilancio, tenendo conto del budget previsto per attività di ricerca in Italia e all'estero.
3. Nel caso di corsi di dottorato non interamente finanziati dal PNRR potrà essere previsto un posto senza borsa ogni due posti con borsa.
4. Il direttore, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, con proprio decreto determina:



- a) l'ammontare dei contributi per l'ammissione, se previsti dalla normativa vigente;
  - b) l'ammontare dei contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente;
  - c) gli eventuali casi di esonero dai contributi di iscrizione e frequenza;
  - d) il numero di posti senza borsa di studio nei limiti stabiliti dal precedente comma 3;
  - e) la misura del budget da destinare a ciascun dottorando per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 commi 3 e 4 del DM 470.
5. Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.
  6. L'importo della borsa di studio non può essere inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
  7. Gli incrementi della borsa per attività di ricerca all'estero sono riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del DM 470. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenze o domicilio del dottorando. Il Consiglio della scuola, su sollecitazione del collegio dei docenti, può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.
  8. Per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è comunque assicurato un budget non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio della sede prevalente.
  9. Le borse di studio hanno durata complessiva pari a tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma previsto per ciascun anno.
  10. Nel caso di rinuncia di borsa di studio oppure di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa viene riassegnata ove possibile ad un dottorando iscritto al medesimo curriculum senza borsa di studio secondo l'ordine della graduatoria. La riassegnazione avviene unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvengano entro il passaggio dal primo al secondo anno. Ove non sia possibile procedere alla riassegnazione, l'importo della borsa non utilizzato viene reinvestito dall'istituzione per il finanziamento di dottorati di ricerca, salvo diversa disposizione ministeriale rispetto alle borse finanziate dal PNRR.
  11. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca fuori sede del dottorando.
  12. Il possesso della borsa di dottorato è incompatibile con il possesso di assegni di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.
  13. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.



## TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

### Articolo 8

#### *(Inizio dei corsi)*

1. L'avvio dei corsi coincide di norma con l'inizio dell'anno accademico e comunque non oltre il 13 dicembre. Per il solo anno accademico 2024-25 l'inizio dei corsi è fissato per il giorno 9 dicembre 2024.

### Articolo 9

#### *(Diritti e doveri dei dottorandi)*

1. Il corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Per lo svolgimento di eventuali e limitate attività lavorative rientranti nella tipologia prevista dall'articolo 3, comma 9 lettera h del presente regolamento, deve essere inoltrata richiesta documentata di autorizzazione al Collegio del curriculum almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio del curriculum. A tal fine il dottorato dovrà presentare al Collegio dei docenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
5. Il Consiglio della scuola di dottorato, sentito il collegio del curriculum, determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
  - a) in caso di mancato completamento delle attività previste nell'anno precedente o mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
  - b) in caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca, come previsto dal successivo articolo 14;
  - c) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 12;
  - d) assenza prolungata e non giustificata.
6. L'esclusione viene disposta con decreto del direttore.
7. In tutti i casi indicati al precedente comma 5 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
8. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse dell'istituzione presso la quale viene svolta l'attività.





9. Il Collegio dei docenti può richiedere che il dottorando svolga attività di didattica integrativa sino a quaranta ore per ciascun anno accademico.
10. Il dottorando deve svolgere attività di terza missione, come previsto dal progetto formativo e di ricerca del corso di dottorato.
11. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero di cui all'art. 8 comma 4 del DM 470.

#### Articolo 10 (Sospensione e proroga)

1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per le seguenti motivazioni:
  - a) grave e documentata malattia;
  - b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
  - c) gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
  - d) opportunità di svolgimento di significative attività lavorative che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
2. Il direttore, sentito il coordinatore, può autorizzare la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati e nella misura massima di sei mesi, anche non continuativi.
3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorati in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (trentasei mensilità).
4. La richiesta di sospensione è in ogni caso valutata dal direttore, sentito il coordinatore.
5. Il direttore della scuola di dottorato, al termine delle assenze di cui al precedente comma 1, sentito il coordinatore, decide se riammettere il dottorando in corso d'anno oppure se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio del curriculum può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche

assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa con oneri a carico del bilancio dell'istituzione prevalente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta della scuola di dottorato e acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico dell'istituzione stessa.

8. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

#### Articolo 11 *(Ritiro e decadenza dal corso)*

1. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.
2. La mancata iscrizione all'anno successivo nei termini previsti, ossia entro il 30 novembre, è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico qualora il collegio del curriculum deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
4. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.
5. La decadenza è disposta con decreto del direttore.

#### Articolo 12 *(Incompatibilità)*

1. L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile con l'attribuzione di contratti presso Università o Istituzioni AFAM per lo svolgimento di attività di insegnamento curricolare.
2. Nel caso di contemporanea iscrizione ad un corso universitario o accademico si rimanda a quanto sancito dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dal D.M. n. 930 del 29 luglio 2022.
3. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso da corso.
4. Il collegio del curriculum può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 lettera h del presente regolamento.

## TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

### Articolo 13 (Esame finale)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato in “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
  - a) la tesi finale, che dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo;
  - b) la relativa discussione orale;
  - c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma 4, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato, è esaminato da almeno due Valutatori, di cui uno è docente AFAM. I valutatori sono individuati dal collegio dei docenti; non possono appartenere alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo e devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione nelle tematiche del lavoro di ricerca.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai Valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
7. La discussione della tesi si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata secondo i criteri di cui al successivo articolo 14.
8. La commissione, al termine della discussione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, se riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico e/o artistico del percorso svolto e della prova finale, può attribuire la lode.
9. La commissione può altresì conferire alla tesi finale la dignità di pubblicazione.
10. E' garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi nelle sedi associate sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

#### Articolo 14

##### *(Commissione esaminatrice per l'esame finale)*

1. La commissione è nominata con decreto del direttore ed è composta da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza delle istituzioni AFAM.
3. I tre membri della commissione sono scelti dal Consiglio accademico della sede amministrativa tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti che provvederà, altresì, a designare tre supplenti e gli eventuali esperti di cui al comma successivo.
4. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la commissione può essere integrata da non più di due esperti, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche o private di ricerca.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della commissione esaminatrice per due cicli successivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

#### Articolo 15

##### *(Adempimenti per l'esame finale)*

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolge di norma entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso, ovvero entro la data di conclusione della proroga di cui al precedente articolo 10, i dottorandi trasmettono una bozza avanzata della propria tesi al collegio del curriculum.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
4. Il collegio dei docenti, sentito il collegio del curriculum, stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto contributo adeguato all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopra descritti e non ottenesse l'approvazione del collegio dei docenti o del collegio del curriculum, il giudizio negativo è trasmesso alla scuola di dottorato con la richiesta di determinare l'esclusione dal corso del dottorando.
6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l'ammissione alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esterni trasmettono alla scuola di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
8. In caso di rinvio, la tesi viene nuovamente trasmessa ai valutatori, con le adeguate modifiche e integrazioni, entro un periodo non superiore ai sei mesi. Nei trenta giorni successivi i valutatori consegnano un nuovo parere scritto e la discussione viene in ogni caso calendarizzata nella prima sessione utile di esame finale.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nell'archivio istituzionale della sede amministrativa e, se diversa, della sede prevalente, che ne garantiranno la conservazione e la pubblica consultabilità.
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la sede amministrativa deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto.
11. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

#### Articolo 16

##### *(Compensi per le commissioni)*

1. Ai componenti della commissione giudicatrice non appartenenti ai ruoli delle istituzioni AFAM associate, compete il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari previste dalla sede amministrativa.

### **TITOLO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

#### Articolo 17

##### *(Gruppo di assicurazione della qualità)*

1. Il Gruppo di assicurazione della qualità, nominato del Coordinatore come stabilito all'Art. 3, comma 10 del presente Regolamento, in riferimento ai principi e agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), svolge attività finalizzata a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, fornendo annualmente al Collegio dei docenti un verbale di analisi dei questionari dei dottorandi e dei dottori di ricerca.

## TITOLO VII - NORME FINALI

### Articolo 18 (Norme finali)

1. Il Regolamento, predisposto dal Consiglio della scuola di dottorato, è sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dall'anno accademico 2024-25.
3. Eventuali modifiche del Regolamento sono proposte dal Consiglio della scuola di dottorato, sentito il Collegio dei docenti, e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.

### Articolo 19 (Foro di competenza)

1. Per ogni eventuale controversia non sanabile in via extra giudiziale, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

FINE